

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (1118)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 465, 467
CORALLO (PCI)	466
DELLA PORTA (DC), relatore alla Commissione	466
LAGORIO, ministro della difesa	466
PINNA (PCI)	466

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (1118)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia ».

Prego il senatore Della Porta di riferire sul disegno di legge.

4^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

D E L L A P O R T A, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge è di estrema semplicità; esso ci viene proposto dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle finanze e del tesoro, e riguarda l'iscrizione e l'avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Le leggi n. 599 del 1954 e n. 872 del 1973 regolano già quelle che sono le iscrizioni nel ruolo d'onore per i sottufficiali delle armi citate che abbiano avuto motivazioni o infermità per servizio o per cause di servizio. Lo stesso trattamento non è previsto per i militari e graduati di truppa, il che genera ovviamente una sperequazione di trattamento di questi ultimi rispetto ai sottufficiali delle armi citate.

Questo disegno di legge sancisce l'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa che abbiano riportato infermità per cause di servizio con varie motivazioni che ricadono nella casistica prevista attualmente dalle norme vigenti. Va da sé che, trattandosi di un ruolo d'onore, non comporta impegni di spesa.

La Commissione affari costituzionali ha dato parere favorevole, anche se ha rilevato la necessità di richiamare l'attenzione della nostra Commissione sul fatto che il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza è stato smilitarizzato e quindi non potrebbe rientrare nell'ambito del disegno di legge. Non credo che questa osservazione debba indurci a rivedere il testo. In fondo si tratta di polizia di Stato e, ove dovessero sorgere delle difficoltà di interpretazione, potremmo sempre avviare con un successivo provvedimento chiarificatore.

Detto questo, invito la Commissione ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Della Porta per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A. Vorrei solo fare un'osservazione: mentre il titolo del disegno di legge si riferisce ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nell'articolo 1 gli ultimi tre Corpi non sono citati.

D E L L A P O R T A, *relatore alla Commissione*. Vengono citati all'articolo 4.

P I N N A. Vorrei far rilevare che non mi sembra corretto; sarebbe preferibile che fossero citati assieme, come nel titolo.

D E L L A P O R T A, *relatore alla Commissione*. Le norme riguardano principalmente le Forze armate e solo in quanto applicabili (vedi anche qui il parere della 1^a Commissione) vengono estese ai tre Corpi citati dall'articolo 4.

C O R A L L O. L'articolo 4 dice che le norme della presente legge sono estese ai Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. Qualora si intendesse che anche l'articolo 5 si applichi a tali Corpi, sarebbe più opportuno che l'articolo 5 diventasse articolo 4 e l'articolo 4 diventasse articolo 5.

P R E S I D E N T E. Terremo conto, in sede di votazione, di questa sua proposta, anche se mi sembra che l'articolo 4 debba divenire ultimo articolo.

C O R A L L O. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L A G O R I O, *ministro della difesa*. Esprimo parere favorevole per una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore della rispettiva Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

E approvato.

Art. 2.

I militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore, anche se di sottufficiale, a quello con il quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di

permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo ai sensi del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I militari e i graduati di truppa che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente possono ottenere una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i militari e graduati di truppa che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, allorchè si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

E approvato.

Art. 3.

L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti per ciascuna Forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento,

4^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

È approvato.

Art. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai militari e graduati di truppa del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

È approvato.

Art. 5.

Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come risultano integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588.

È approvato.

Art. 6.

L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono

già in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverrà a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'articolo 1.

È approvato.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta del senatore Corallo di collocare l'articolo 4 come ultimo articolo e l'articolo 6 al posto dell'articolo 4.

È approvata.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI